



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 43 DEL 28/06/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che il Borgo dei Cappuccini ha organizzato per il periodo dal 5 luglio al 14 luglio 2019 lo svolgimento della manifestazione annuale del borgo;

Considerato che l'installazione di quanto sopra precluderà il traffico veicolare e la sosta nella piazza Arsenio Favro fin dai giorni precedenti e successivi alle date di cui sopra al fine di consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale per l'utilizzo dell'area sosta camper;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

- che dalle ore 8,00 del 3 luglio 2019 alle ore 20,00 del 15 luglio 2019, in occasione della manifestazione citata in premessa, sia vietato il transito e la sosta in piazza Arsenio Favro, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.
- che dalle ore 20,00 alle ore 1,00 dei giorni 5-6-7-12-13-14 luglio 2019, sia sospeso il traffico veicolare e vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso L. Couvert, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Carlo Reimondo, così come indicato da segnaletica mobile posizionata in loco, ad esclusione, per quanto concerne il transito, dei residenti in corso L. Couvert, nel tratto compreso tra il civico 11 ed il civico 23.

Dovrà essere consentito l'accesso all'area Camper.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Lino Chiolero.

Susa, 28.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Lino Chiolero